



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le Infrastrutture portuali e il Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne -

DGCPTM/DIV.6/MM

Il Direttore Generale

- Visto il Titolo III, Capo I del Codice della Navigazione ed in particolare l'art. 68 - Vigilanza sull'esercizio di attività nei porti.;
- Visto il decreto legislativo n.272 del 27 luglio 1999 e sue m. i. - Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485. (GU Serie Generale n.185 del 09-08-1999 - Suppl. Ordinario n. 151);
- Visto la circolare prot.n. DEM3/1160/SP 1160 del 10 dicembre 1999 "Disciplina dell'attività dei consulenti chimici di porto";
- Sentiti il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, i Consigli nazionali dei chimici, degli ingegneri e le Associazioni nazionali dei chimici di porto e degli ingegneri chimici di porto nella data del 14 settembre 2017;
- Considerata la necessità di apportare modifiche alla predetta circolare espressa all'unanimità nella riunione del 14 settembre 2017 dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, dai Consigli nazionali dei chimici, degli ingegneri e dalle Associazioni di categoria di cui alla nota trasmessa all'Ufficio Legislativo avente protocollo n. 30394 del 13 novembre 2017;
- Viste le sentenze del Consiglio di Stato, sez. 1, 7 marzo 2017, n. 567, e sez. 4, 12 giugno 2012, n. 3457, che evidenziano che le circolari amministrative costituiscono atti diretti agli organi ed agli uffici periferici, al fine di disciplinarne l'attività e vincolano, conseguentemente, i comportamenti degli organi operativi subordinati;

Decreta

Articolo 1

1. Al punto 1.3. "Valutazione Finale" della circolare n. 1160 del 1999, il primo capoverso viene sostituito dal seguente: *"Il Capo del Circondario Marittimo o un suo delegato, avvalendosi della collaborazione di due consulenti chimici di porto designati, in comune accordo, dai Consigli nazionali dei chimici e degli ingegneri e nei porti sede di Autorità di sistema portuale di un rappresentante della stessa, accerta nell'ambito di una prova di carattere teorico, anche sulla base degli eventuali titoli il cui possesso sia stato dichiarato in sede di autocertificazione allegata alla domanda, che il candidato possieda una adeguata conoscenza delle strutture, della compartimentazione e delle sistemazioni delle navi e dei seguenti argomenti a carattere professionale:"*



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le Infrastrutture portuali e il Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne -

2. Al punto 1.3. dopo la lettera i) viene aggiunta la frase *"Dove è istituita l'Autorità di sistema portuale, nel caso di pari punteggio dei membri della commissione, il voto del Capo del circondario marittimo assume valore doppio"*.
3. Al punto 2) "ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO" il primo capoverso viene sostituito dal seguente: *"Il numero degli iscritti è determinato dall'autorità competente ai sensi dell'art.68 del Codice della Navigazione e dell'art.8, lett. h) della legge 84/94, in considerazione delle esigenze locali, sentite l'Associazione nazionale chimici di porto, l'Associazione nazionale ingegneri chimici di porto, l'utenza e, nei porti sede dell'Autorità di sistema portuale, l'Autorità marittima."*
4. Al punto 4) "CANCELLAZIONE DAL REGISTRO" l'ultimo capoverso viene sostituito dal seguente: *"Eventuali aggiornamenti professionali devono essere richiesti dall'Autorità marittima o di Sistema portuale dove istituita, sentiti i Consigli nazionali dei chimici e degli ingegneri, in relazione a specifiche esigenze del porto anche al fine del mantenimento dell'iscrizione"*.
5. L'ultimo capoverso viene sostituito dal seguente: *"A tali fini altresì si evidenzia la necessità di raccordo fra Autorità marittima e Autorità di sistema portuale ed anche fra codeste stesse autorità ed il Consiglio nazionale dei chimici e degli ingegneri per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari da parte dei Consigli stessi"*.

Articolo 2

1. La Direzione Generale per la Vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – Divisione 6 – cura, al fine di rendere maggiormente trasparenti e conoscibili gli elenchi dei chimici di porto in attività presso i porti nazionali, iscritti negli appositi registri istituiti ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione, la raccolta, l'aggiornamento e la pubblicazione sul sito del Ministero dei rispettivi elenchi dei predetti registri, in collaborazione con le Autorità Marittime e le Autorità di Sistema Portuale cui si rimette l'invio tempestivo delle relative variazioni.

Articolo 3

1. Il presente decreto direttoriale entra in vigore dalla data di emissione.

Roma,

IL DIRIGENTE GENERALE

(M. COLETTA)